

Accordo decentrato
tra l'Azienda USL di Cesena e le OO.SS. del Comparto
relativo al trattamento del personale dipendente a tempo indeterminato
cui viene attribuito incarico a tempo determinato di livello superiore
dalla stessa Azienda USL di Cesena

Premessa

Le parti danno atto che in relazione alla seguente fattispecie:

- assegnazione da parte dell'Azienda USL, previo espletamento di idonee procedure pubbliche, a personale già dipendente a tempo indeterminato presso la medesima Azienda, di incarichi di livello superiore a tempo determinato

si rende necessario disciplinare la materia del conseguente trattamento giuridico ed economico, con particolare riferimento agli istituti incentivanti ed a quelli giuridici di maggior favore per il personale in ruolo (ferie, permessi, assenze per malattia, ecc.), nella prospettiva di agevolare lo sviluppo professionale del personale interno senza operare trattamenti peggiorativi impropri ed inconciliabili con lo status di dipendente a tempo indeterminato.

Premesso quanto sopra si concorda quanto segue.

1. Premessa

La premessa è parte integrante del presente accordo.

2. Destinatari dell'accordo

Sono destinatari del presente accordo i dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda USL di Cesena assegnati presso la medesima Azienda di incarico di livello superiore a tempo determinato di durata non inferiore a mesi tre.

3. Sistema premiante e formazione

Le parti definiscono di applicare al personale destinatario dell'accordo lo stesso trattamento economico – di produttività e di risultato - in godimento al personale dipendente a tempo indeterminato del livello superiore per cui è stato attribuito incarico a tempo determinato.

Analogamente il personale di cui sopra verrà inserito nelle progettazioni incentivanti previste a livello aziendale.

Lo status di dipendente di ruolo sarà inoltre considerato ai fini dell'inserimento nella programmazione della formazione.


4. Istituti giuridici connessi alle assenze e presenze



Rispetto agli istituti normativi e contrattuali riferiti alla assenze e presenze (ferie, permessi, congedi ed aspettative) i destinatari del presente accordo, quali dipendenti di ruolo dell'Azienda, mantengono inalterato il trattamento già in godimento quali dipendenti a tempo indeterminato in quanto compatibili con la durata dell'incarico.

5. norma di rinvio

Nel ribadire le finalità del presente accordo, ossia favorire lo sviluppo di carriera e professionale del personale già dipendente senza penalizzazioni economiche o giuridiche, le parti evidenziano che per eventuali ulteriori istituti, diversi dalle tematiche della retribuzione accessoria incentivante, dei diritti connessi alle assenze e presenze e della formazione ma comunque penalizzanti sulla base di accordi decentrati per il personale a tempo determinato, prevale l'applicazione di maggior favore prevista per il personale in ruolo alle medesime condizioni del presente accordo (durata non inferiore a mesi tre dell'incarico di livello superiore).

1 luglio 2013

<i>Delegazione di Parte Pubblica</i>	<i>Nome e Cognome (IN STAMPATELLO LEGGIBILE)</i>	<i>Firma</i>
Il Rappresentante del Direttore Generale	Fiammetta Battistini	

<i>Per le OO.SS.</i>	<i>Nome e Cognome (IN STAMPATELLO LEGGIBILE)</i>	<i>Firma</i>
CGIL FP	SILVESTRO ZITELLI	
CISL FPS	MARIA ANTONIETTA PEORELLI	
UIL FPL	PAOLO CANTONI	
FIALS		
RSU		
Nursing Up		
FSI		